



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Roma, 5 agosto 2008

Direzione per i Giochi

*Ufficio 12**

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

**COMUNICATO CONCERNENTE LA PUBBLICAZIONE
DELL'ELENCO DEGLI ESEMPLARI DI MODELLO, DI CUI
ALL'ART. 110, COMMA 6, LETTERA A) DEL T.U.L.P.S., DOTATI DI
CERTIFICATO DI ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA TECNICA
DI CONFORMITÀ.**

- *A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA*
- *AI CONCESSIONARI DI RETE*
- *AGLI UFFICI REGIONALI DI AAMS*

Con riferimento al complesso delle norme e dei regolamenti concernenti la produzione e la distribuzione degli apparecchi, nonché la *verifica di conformità* dei relativi esemplari di modello declinati dall'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., AAMS è più volte intervenuta esplicitando i concetti basilari recati dal legislatore, ai fini della tutela della liceità delle operazioni condotte dai singoli soggetti interessati, del mercato e, soprattutto, dell'utente-giocatore che, in definitiva, usufruisce del *prodotto di gioco*.

In tale ambito, è bene richiamare alcuni succinti, ma peculiari, concetti:

- attraverso il *nulla osta di distribuzione* il produttore attesta in modo esplicito – (cfr. art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 1, comma 282 della legge 24/12/2007, n. 24; legge finanziaria per il 2008) – che l'apparecchio posto in commercio è conforme al *prototipo* omologato in ogni sua parte (*non a caso per ogni prototipo sono stati previsti anche gli elementi non sensibili ancorché compatibili con l'esemplare medesimo*). Ne consegue che apparecchi difformi dal prototipo omologato sono considerati non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel citato comma 6 e nelle disposizioni attuative di detto comma e, pertanto, sanzionati secondo il disposto di cui al IX comma del citato art. 110 del T.U.L.P.S.;
- l'apparecchio per il quale è richiesto il *nulla osta di distribuzione* deve essere fisicamente esistente (cfr. disposto di cui all'art. 38, comma 7, della legge n. 388 del 2000). Sono, pertanto, vietate le richieste di atti autorizzatori in assenza dell'apparecchio fisicamente realizzato, ovvero accompagnati alla sola scheda di gioco o ad eventuali "KIT" cui la legge non riconosce alcuna liceità;
- ricade sul produttore della scheda di gioco la responsabilità – ancorché l'operazione sia delegata a terzi dallo stesso autorizzati – per interventi manutentivi sulla scheda di gioco non in linea con le norme ed i regolamenti vigenti;



- ricade, altresì, sul produttore dell'apparecchio la responsabilità – ancorché l'operazione sia delegata a terzi dallo stesso autorizzati – per interventi manutentivi sull'apparecchio non in linea con le norme ed i regolamenti vigenti.

Tanto premesso, al fine di assicurare **maggior trasparenza** all'intero comparto produttivo e commerciale del settore di cui trattasi nonché al fine **di coordinare una più incisiva azione di prevenzione nella lotta agli illeciti che hanno caratterizzato talune frange del settore** – in special modo nell'attuale momento di sviluppo dei nuovi apparecchi di cui trattasi – si è ritenuto necessario rendere pubblico l'elenco dei produttori/importatori che hanno ottenuto il *certificato di esito positivo della conformità* per gli esemplari di modello sottoposti a verifica. Tale pubblicazione, invero, fornisce ad ogni acquirente di *NewSlot* lo strumento per verificare, in tempo reale, la regolare provenienza del prodotto acquisito nonché la legittimità di tutti i componenti omologati con il “modello” sottoposto a verifica e per il quale il produttore ha ottenuto il relativo *certificato*.

A tal fine, si comunica che, alla pagina **“Assistenza operatori” della sezione “NewSlot” del sito internet di AAMS**, è disponibile l'**elenco degli esemplari di modello, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.**, dotati di **certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità**. Tale elenco, articolato su base alfabetica, riporta, oltre al produttore dell'apparecchio, il nome commerciale dell'apparecchio stesso, il produttore della scheda di gioco e il nome commerciale della scheda stessa.

Nel rammentare che la violazione dei principi sopra indicati può assumere, in specie, rilevanza anche penale, AAMS ribadisce il proprio impegno istituzionale – nel comune intento di trasparenza e correttezza del *mercato dei giochi* di cui trattasi – a perseguire in tutte le competenti sedi amministrative e giudiziarie ogni comportamento illecito e trasgressivo del quadro normativo e regolamentare oggi vigente. In specie, si confida, altresì, nel fatto che le Associazioni di categoria non faranno mancare, al riguardo, il proprio contributo per l'individuazione di quei soggetti che – oggi in numero significativamente minoritario – non intendono rispettare le regole di un mercato lecito, pluralista e trasparente.

IL DIRIGENTE
Armando Iaccarino